STATUTO

Associazione Italiana di Fitoalimurgia

Art. 1. - Denominazione, sede e durata

- 1.1. Si costituisce l'Associazione senza scopo di lucro a durata illimitata denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA di FITOALIMURGIA (d'ora in avanti "AIF") con sede in Strada di Magliano 16, 50028 Barberino Tavarnelle (FI).
- 1.2. Il Consiglio Direttivo può modificare liberamente la suddetta sede o aprirne altre secondo le proprie esigenze.

Art. 2. - Scopo, finalità e attività

- 2.1. AlF non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
 - attua, favorisce, sostiene l'accesso di ogni cittadino al sapere scientifico e a ogni iniziativa atta a
 promuovere la conoscenza e lo sviluppo della cultura scientifica nell'ambito della botanica, delle
 scienze naturali, dell'ecologia, della sostenibilità ambientale, dell'alimentazione, della biodiversità
 nonché di ogni altra correlabile tematica;
 - promuove, diffonde e valorizza la conoscenza delle piante spontanee commestibili e più in generale del Patrimonio Etnobotanico italiano ed estero, del riconoscimento botanico, dell'utilizzo gastronomico ed erboristico, della promozione e divulgazione dei vantaggi nutrizionali;
 - promuove il percorso formativo e il ruolo di forager come figura professionale competente;
 - fornisce supporto ai suoi associati e funge da voce coerente nei confronti di altri Enti, Associazioni di categoria e Istituzioni;
 - promuove, organizza e gestisce attività di divulgazione, didattica, formazione, informazione e ricerca (corsi, progetti, studi, dibattiti, incontri, seminari, convegni) nonché la pubblicazione di testi e rapporti mediante supporti cartacei e multimediali, da sola o in collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni o Istituzioni universitarie, culturali, professionali, pubbliche o private, nazionali o estere, e con soggetti privati;
 - redige il proprio Codice Etico, le proprie pratiche di raccolta e i propri regolamenti interni a cui dovranno attenersi tutti i soci AIF;
 - attiva un costante lavoro di studio, autoformazione e aggiornamento dei suoi membri secondo un percorso condiviso e verificato periodicamente;
 - promuove la creazione di gruppi regionali/locali di botanica alimurgica.
- 2.2. Tutta l'attività, così come l'appartenenza all'Associazione, sarà svolta con spirito laico, senza alcun pregiudizio o condizionamento etnico, culturale, religioso, sociale, politico.

Art. 3. - Ammissione e numero degli associati

3.1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni che condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, rispettando il Codice Etico, i regolamenti interni e le pratiche di raccolta.

- 3.2. Ogni aspirante associato dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo contenente:
 - l'indicazione del nome, cognome, eventuale intestazione giuridica, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o numero di partita IVA nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni, il Codice etico, le pratiche di raccolta e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3.3. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 3.4. Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati nei successivi 30 giorni.
- 3.5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.
- 3.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Art. 4. - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

- 4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione;
 - dalle quote versate una tantum all'accesso dei nuovi soci;
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno dell'Associazione, utili al conseguimento dei fini sociali;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, contributi privati o pubblici.
- 4.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote annuali sociali;
 - eventuali versamenti di coloro che fruiscano delle iniziative dell'Associazione;
 - eventuali contributi concessi dalla Comunità Europea o altri organismi internazionali, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - eventuali contributi concessi da parte di Enti privati, Associazioni private, Società private o semplici soggetti sostenitori;
 - proventi di sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.;
 - proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
 - proventi a titolo di rimborso spese anche forfettarie derivanti dalla partecipazione a manifestazioni, eventi, e quant'altro ritenuto in linea con i fini associativi.

Le quote associative non sono ripetibili, rimborsabili, trasmissibili, né rivalutabili ad alcun titolo.

Art. 5. Diritti e obblighi degli associati

- 5.1. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed in genere a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione.
- 5.2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare lo Statuto, i regolamenti interni, il Codice Etico e le pratiche di raccolta adottate dall'Associazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - seguire il percorso formativo nella misura e nelle forme che verranno stabiliti dai regolamenti interni.

Art. 6. - Perdita della qualifica di associato

- 6.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 6.2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei regolamenti interni, del Codice Etico, delle pratiche di raccolta e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso su delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di contestazione la decisione finale sarà demandata alla prima assemblea utile.
- 6.3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
- 6.4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 6.5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 7. - Figura del forager

- 7.1. Il forager (o raccoglitore fitoalimurgico) associato AIF è una figura di livello professionale che ha competenza nel riconoscere, raccogliere, utilizzare in vari modi le piante selvatiche (*in primis* per uso commestibile). In particolare, sa distinguere le specie alimurgiche da quelle tossiche o velenose, i diversi gradi di commestibilità o le parti di pianta che possono essere utilizzate senza rischi. Inoltre, ha competenza nei diversi utilizzi gastronomici e di trasformazione delle piante, ha nozioni erboristiche e nutraceutiche, conosce e approfondisce lo studio dell'ecologia vegetale, della biodiversità e si impegna a conservarla.
- 7.2. È custode e divulgatore delle tradizioni etnobotaniche e può organizzare eventi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio alimurgico.
- 7.3. Può svolgere attività didattica sui temi della fitoalimurgia e dell'etnobotanica ed essere figura di raccordo tra Enti di ricerca scientifica, Amministrazioni Pubbliche e AIF.
- 7.4. Può vendere piante spontanee commestibili e offrire consulenze agli operatori del mondo della ristorazione, ad aziende agricole e agrituristiche, alle aziende di trasformazioni alimentari e ad altri fruitori.
- 7.5. Può effettuare altre attività non comprese in precedenza, purché inerenti gli scopi statutari e le regole di AIF.
- 7.6. Ottiene la qualifica di forager AIF chi soddisfa almeno una di queste caratteristiche:
 - ha effettuato il percorso formativo organizzato da AIF;
 - ha presentato il suo curriculum professionale all'approvazione del Consiglio Direttivo ed è introdotto per conoscenza diretta di due altri soci che abbiano la qualifica di forager.

- 7.7. È tenuto a un aggiornamento almeno triennale delle sue conoscenze grazie ai percorsi di aggiornamento organizzati da AIF o da altre associazioni o enti riconosciuti da AIF stessa.
- 7.8. Tutti i forager AIF risultano iscritti nell'Albo appositamente creato, regolarmente aggiornato ogni anno e di libera consultazione.

Art. 8. - Organi e figure di gestione

- 8.1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Comitato Scientifico, ove costituito.
- 8.2. Sono figure di gestione:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.

Art. 9. - Assemblea

- 9.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il mese di aprile.
- 9.2. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 9.3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- 9.4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La delega può essere rilasciata anche a favore dei membri del Consiglio Direttivo o di altri organi dell'associazione.
- 9.5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 9.6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 9.7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 9.8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

- 9.9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 10. - Consiglio Direttivo

- 10.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 10.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti o imprese associate. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo deve avere la qualifica di forager.
- 10.3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente è altresì Presidente dell'Associazione ed ha la rappresentanza, anche processuale, della medesima.
- 10.4. Il primo Consiglio Direttivo viene designato nell'atto costitutivo.
- 10.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo, mediante avviso da inviarsi a tutti i membri tramite e-mail o con lettera raccomandata. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'associazione. In caso di inattività del Presidente il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio che rappresenti la maggioranza dei membri stessi.
- 10.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono temersi anche in videoconferenza oltre che in presenza.
- 10.7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti contrari e favorevoli ad una deliberazione, prevarrà il voto del Presidente.
- 10.8. Il Consiglio potrà deliberare anche su singole proposte dei vari consiglieri che verranno sottoposte all'attenzione degli altri componenti anche attraverso mail, salvo il diritto di ciascuno di richiedere formale convocazione del Consiglio per esaminare e deliberare sull'argomento. Delle delibere assunte via mail sarà redatto comunque verbale.
- 10.9. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per le deliberazioni in materia di previsione e di programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Art. 11. - Presidente

11.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- 11.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
- 11.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 12. - Vice-Presidente

12.1. Il Vice Presidente, nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e scelto tra i membri del Consiglio stesso, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13. - Segretario

13.1. Il Segretario, nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e scelto tra i membri del Consiglio stesso, svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 14. - Tesoriere

14.1. Il Tesoriere, nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e scelto tra i membri del Consiglio stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli provvede ad effettuare i pagamenti previo mandato emesso dal Presidente.

Art. 15. - Comitato Scientifico

- 15.1. Il Comitato Scientifico, ove costituito, è direttamente nominato dal Consiglio Direttivo e formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7; è presieduto da un coordinatore anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
- 15.2. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere rieletti senza limite temporale alcuno.
- 15.3. I suoi membri potranno essere sia soci di AIF che soggetti esterni e dovranno avere almeno una delle seguenti caratteristiche inerenti gli scopi statutari:
 - curriculum professionali e attività svolta;
 - pubblicazioni.
- 15.4. Il Comitato Scientifico ha il ruolo di:
 - proporre al Consiglio Direttivo il percorso formativo per ottenere la qualifica di forager;
 - partecipare alla commissione esaminatrice e rilasciare l'attestato di forager;
 - aggiornare e informare il Consiglio Direttivo circa gli aspetti scientifici e culturali inerenti agli scopi e obiettivi di AIF;
 - coordinare eventi scientifici formativi e/o divulgativi;
 - proporre e/o condurre progetti di ricerca anche indicati dal Consiglio Direttivo.

.

15.5. Al Comitato Scientifico potranno essere affidati da parte del Consiglio Direttivo particolari compiti e funzioni.

Art. 16. - Comitati e gruppi di lavoro

16.1. L'attività dell'Associazione può essere svolta col supporto di comitati e /o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo, con le modalità istitutive ed operative previste da apposito regolamento.

Art. 17. - Scioglimento

17.1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con voto favorevole delle maggioranze previste all'art. 9 dello Statuto. Il Patrimonio residuo è destinato, con delibera dell'Assemblea, ad istituzioni e/o associazioni aventi finalità similari o analoghe.

Letto, approvato e sottoscritto.